



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
238	05/12/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 e s.m.i., per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 co. 1 e 133 co. 1 e 133 co. 3 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC, con nota 73606/2019. Trasgressore: Angelini Mauro Maria. Obbligato in solido: Olimpias Group s.r.l

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, in data 04/11/2019, un controllo dello scarico di acque reflue della Ditta Olimpias Group S.r.l., redigendo verbale di sopralluogo e prelievo n. 53/DSF/19 e rapporto di prova R.G. 20190025468 C01 A1 del Dipartimento Provinciale di Caserta-Area Analitica;
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, è emerso:
- È stato effettuato uno scarico di acque reflue non conforme ai limiti stabiliti dall'atto autorizzativo per i parametri "Solidi sospesi totali", "COD", "BOD5", Escherichia Coli, Ferro e Zinco, in violazione dell'art. 101 c.1 del D. Lgs. 152/06 e s.m. e i., cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 1, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m. e i.;
- Sono state riscontrate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo di cui all'AUA 4/2019 del 19/07/2019 rilasciata dal comune di Pignataro Maggiore (CE), cui sono pertanto applicabili le sanzioni di cui all'art. 133 comma 3, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m. e i. ed in particolare:
 - a) Non è presente, né è stato inviato successivamente, un programma di manutenzione periodica e controllo tecnico dell'impianto di depurazione, prescritto al punto 8 del paragrafo 1 (matrice ACQUA) della Determina Dirigenziale 220/W del 18/06/2019, allegata e parte integrante dell'atto autorizzativo, nonostante gli autocontrolli sulle acque di scarico, visionati in fase di sopralluogo, avessero già evidenziato il superamento dei limiti normativi per il parametro Azoto ammoniacale e Escherichia coli;
 - b) Non è stato realizzato il pozzetto fiscale relativo all'immissione delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione così come prescritto al punto 9 del paragrafo 1 (matrice ACQUA) della Determina Dirigenziale 220/W del 18/06/2019, allegata e parte integrante dell'atto autorizzativo
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota 73606/2019 trasmessa a mezzo Pec del 11/12/2019 prot. reg 757398, l'ARPAC contestava, ai sensi della L. 689/1981 ed s.m.i., al Sig. Angelini Mauro Maria, in qualità di rappresentante legale della Società Olimpias Group S.r.l., la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento dei parametri limite di cui sopra e dell'art. 133 co. 3 per il mancato rispetto dell'atto autorizzativo;
- Che sono pervenute memorie difensive acquisite al prot. 776749 del 19/12/2019, che, tra l'altro, contenevano richiesta di audizione orale;
- Che l'audizione si teneva, regolarmente, in data 15/09/2020 il cui verbale è stato acquisito al prot. 422628;
- Che tutti gli atti sopra menzionati si intendono qui integralmente riportati.

RILEVATO

- Che il verbale di contestazione risulta correttamente e tempestivamente notificato;
- Che, dal verbale di accertamento, il ricettore dello scarico era il corpo idrico superficiale Fosso Ferrovia;
- **Che dalle memorie difensive emergeva, nei punti salienti ai fini della valutazione della contestazione per la violazione dell'art. 101 co.1:**
 1. *"In merito al campionamento effettuato il 04.11.2019 si contesta la legittimità e l'esattezza dei rilievi effettuati. È infatti errato nel metodo perché il prelievo è stato effettuato dal rubinetto sito nella parte bassa della vasca funzionale alla corretta gestione dell'impianto. Il rubinetto è utilizzato solo per particolari operazioni di manutenzione. Rafforza la erroneità del metodo di campionamento l'esistenza nello scarico -in-atto della-tubazione in-corrugato (tubo flessibile) che il punto terminale rispetto al corpo idrico ricettore, comunque accessibile con facilità. Il prelievo del 04.11.2019 è illegittimo perché non effettuato a monte della immissione nel recapito, ma da un rubinetto di scarico sito nella parte bassa di una vasca funzionale alla corretta gestione dell'impianto solo in presenza di reflui e sedimento da spurgare (tramite ditta specializzata), mentre all'atto del prelievo, per le condizioni di fermo produttivo aziendale dal 23 settembre 2019 (cfr. verbale di sopralluogo), la vasca stava fungendo da ulteriore vasca di sedimentazione, sul fondo della quale si erano depositati i pochi fanghi morti ed il sedimento trascinati dall'attivazione della pompa di sollevamento. In altri termini, è stato effettuato un campionamento a comando sempre della stessa acqua, stagnante in ragione del fermo produttivo delle attività, In conseguenza si è analizzata dell'acqua che trascinava i sedimenti presenti sul fondo, della vasca mentre non sarebbe successo se il prelievo fosse avvenuto — nel rispetto della normativa — ovvero dalla tubazione di scarico finale alimentata dallo sfioro*

superficiale della vasca (c.d. corrugato), E evidente, quindi, che reiterare il prelievo da una vasca contenente la stessa acqua contrasta di fatto con la prescrizione normativa di settore che viceversa, richiede un campionamento medio composito nelle tre ore. La ratio di tale modus procedendi è legata alla necessità di avere un controllo completo di uno scarico effettivo nel quale si possono avere variazioni di composizioni delle acque prelevate ed analizzate. A maggior ragione — si ripete - dato che lo scarico era in atto dalla tubazione in corrugato (tubo flessibile/pieghevole) che è ultimo punto prima del collettore verso il fosso dovevano essere presi i campioni proprio dal tubo in corrugato (come poi fatto a gennaio). Il fatto che la ditta abbia eventualmente e precedentemente abbia prelevato i campioni dal basso non è pertinente. Come si rileva dal verbale di ispezione e sopralluogo, la modalità di campionamento delle acque non è stata effettuata dalla tubazione ultima che immette nel corpo idrico recettore, comunque accessibile con facilità. In ordine al tema della individuazione del punto di prelievo la giurisprudenza ha stabilito che, al fine di conseguire la prova del superamento del limite tabellare da parte di un insediamento produttivo, il prelievo deve essere effettuato sul sistema di scarico immediatamente prima del riversamento del refluo sul corpo ricettore. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4648, 9 settembre 2005).”;

2. *“L’inesistenza del superamento da parte dello scarico di acque reflue dei limiti stabiliti dall’atto autorizzativo per i parametri “solidi sospesi totali COD, BOD5 Escherichia Coli; ferro e zinco, è dimostrato dal successivo campionamento effettuato dalla stessa ARPAC il 15.01.2020. Il referto di tale prelievo effettuato, nel rispetto della normativa vigente attesta l’inesistenza al 15.01.2020 del superamento dei parametri solidi sospesi totali.”*
3. *“Vizia ulteriormente il verbale del 04.11.2019 e la nota ARPAC del 02.04.2020 l’omessa considerazione delle conseguenze del blocco dell’attività produttiva e dell’assenza di tutto il personale dipendente, fatta eccezione di due unità sulla qualità degli scarichi. È un dato dimostrato in maniera non contestabile. ARPAC afferma che il blocco dell’attività produttiva “non esime il gestore dello scarico al rispetto dei limiti tabellari”. Si osserva in contrario che l’accertamento effettuato il 15.01.2020 ha attestato il rispetto dei limiti tabellari. Inoltre, il blocco dell’attività con il personale dipendente in cassa integrazione a zero ore sul piano della valutazione condotta con criteri di razionalità ha incidenza determinante sulla produzione di scarichi. La ricezione del documento AUA è avvenuta il 9 ottobre 2019, in periodo di fermo produttivo per cassa integrazione guadagni a zero ore e nello stesso periodo — dopo 16 giorni lavorativi — il 4 novembre 2019 è avvenuta l’ispezione, È evidente che conformarsi alle prescrizioni autorizzative e contestualmente gestire l’equilibrio biologico del depuratore in tale breve lasso di tempo è organizzativamente impossibile, maxime, in situazioni di fermo completo dell’attività.”*
4. *“La scelta di effettuare i campionamenti nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni tecniche che la disciplinano è compito dell’Agenzia, il che è avvenuto in occasione del più volte menzionato prelievo del 15.01.2020. Inoltre, si sottolinea che in conseguenza del fermo di produzione e l’assenza dei consulenti in materia (incaricati da Olimpias Group SRL), i due dipendenti presenti non avevano le competenze specifiche per avanzare formali contestazioni circa le modalità di raccolta dei campionamenti chimici, con le quali è stato effettuato il prelievo del 04.11.2019.”;*
5. *“omissis...In altri termini, nelle condizioni di attività dell’impianto caratterizzato dal fermo produttivo, come evidenziato nell’atto d’ispezione, non è possibile individuare uno scarico che possa avere significatività visto che i pochi litri d’acqua che arrivano all’impianto derivano dal saltuario e limitato uso dei servizi igienici da parte dei due dipendenti presenti e probabilmente da qualche perdita di acqua pulita.”;*
- Che dalle memorie difensive emergeva, nei punti salienti ai fini della valutazione della contestazione per la violazione dell’art. 133 co. 3:
 1. **“Sulla mancata ottemperanza alle prescrizioni dell’AUA n. 4/2019 rilasciata dal comune di Pignataro Maggiore.** Sempre in sede d’ispezione, con il verbale n.53/DSF/19, i tecnici dell’ARPAC contestavano all’ Olimpias anche la “la violazione delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo di cui all’AUA 4/2019 rilasciata dal comune di Pignataro maggiore (CE)” da qui la contestazione della violazione dell’art. 133 comma 3 TU Ambiente. In particolare, si accertava che: non era presente, né è stato inviato successivamente, un programma di manutenzione periodica e controllo tecnico dell’impianto di depurazione, prescritto al punto 8 del paragrafo 1 (matrice ACQUA); non era stato realizzato il pozzetto fiscale relativo all’immissione delle acque reflue provenienti dall’ impianto di depurazione così come prescritto al punto 9 del paragrafo 1 (matrice ACQUA) della Determina dirigenziale 220/W del 18/06/2019. Quanto alla prima contestata non ottemperanza si evidenzia che la società Olimpias group s.r.l. si è, dopo l’ispezione, immediatamente uniformata alla prescrizione per garantire la corretta gestione dell’impianto di

depurazione. A tal fine sono state approvate procedure idonee a stabilire un adeguato programma di manutenzione degli impianti, oltre ad aver istituito un registro dei controlli tecnici mirati alla verifica della funzionalità degli stessi. (cfr. ALL. 08) Quanto, invece, alla contestata non realizzazione del pozzetto fiscale, occorre precisare che l'azienda era, comunque, dotata di un meccanismo idoneo alle verifiche, rappresentato da una tubazione alimentata dallo sfioro della vasca di contatto che consentiva in sedi d'ispezione di effettuare il prelievo per il controllo.”

2. *“In particolare si segnala in merito alla contestazione dei limiti tabellari (art. 101 e 133 comma 1 TU Ambiente) di avere proceduto immediatamente alla bonifica della vasca oggetto di prelievo; mentre per la non ottemperanza alle prescrizioni dell'AUA (art. 133 comma 3 TU Ambiente) di avere istituito procedure idonee a tracciare il sistema di manutenzione e dei guasti al sistema di depurazione e comunque in via precauzionale di includere nel piano di monitoraggio periodico, anche lo scarico proveniente dalle acque tecnologiche di rigenerazione addolcitore, adottando tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei limiti di legge. E' altresì da tenere in considerazione, ai fini del calcolo delle sanzioni amministrative, la circostanza che l'insediamento della Olimpias si trovava in fermo produttivo e il breve lasso di tempo occorso tra la consegna ufficiale dell'AUA (9.10.2019) e il momento dell'ispezione dei tecnici dell'ARPAC (04.11.2019).”;*
- Che alle memorie difensive era allegato il rapporto di prova in autocontrollo n. 1674/2019 del 27/11/2019, effettuato da Agrolab s.r.l.;
- Che da tale rapporto di prova si evince la totale riparazione del danno arrecato, relativamente alla violazione dell'art. 101 co.1 sanzionato dall'art. 133 co. 1 del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”;*
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”;*
- il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;

CONSIDERATO IN FATTO

- Che non sussistono esimenti in favore del Sig. Angelini, riguardo alla violazione dell'art. 101 co.1, in particolare:
 1. Le doglianze sono tutte di natura tecnica, relative all'azione dell'ente accertatore e che riguardano la discrezionalità dell'ARPAC stessa nel *modus procedendi*, quindi non rilevanti in questa sede;
 2. Relativamente alla scarsa portata d'acqua, ciò non esime l'azienda – come già detto da ARPAC – dal rispetto dei limiti previsti dal TUA;
- Che non sussistono esimenti in favore del Sig. Angelini, riguardo alla violazione dell'art. 133 co. 3, in particolare:
 1. L'aver redatto solo successivamente all'atto dell'accertamento i documenti necessari, nonostante a stretto giro, non esime dalla responsabilità dell'illecito;
- Che sussistono circostanze attenuanti della sanzione in favore della Ditta, in particolare:
 - Dalle analisi prodotte successivamente, a breve distanza temporale all'accertamento ARPAC e conformi ai limiti tabellari sanciti dal TUA, emerge l'applicabilità dell'art. 140 in riduzione della sanzione;
 - Che, dal rdp 20190025468 C01 A1 a base della sanzione, tutti gli scarichi sforavano i limiti tollerati di una percentuale superiore al 50% (cinquanta per cento);
 - Che, tanto considerato, la sanzione è determinata in applicazione del DD 242/2011, secondo il seguente schema:

- Che, relativamente alla violazione dell'art. 133 co.3, la sanzione è determinata nell'ammontare edittale minimo di € 1.500,00;

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 140 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 589062 del 05/12/2023 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di

assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di ingiungere al sig. Angelini Mauro Maria, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***O, procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore della Soc. OLIMPIAS GROUP s.r.l. all'epoca dei fatti, in qualità di trasgressore, ed alla Soc. OLIMPIAS GROUP s.r.l. ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 6.900,00 (Seimilanovecento/00), oltre eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 e co.3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla contestazione ARPAC 73606/2019.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Angelini Mauro Maria - Codice tributo: 531
 - o Oppure
- Olimpias Group s.r.l. – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta

